



L'ASSESSORE
PAOLA GAZZOLO

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG / 2010 / 318687
DEL 23 / 12 / 2010

**Ai Comuni dell'Emilia Romagna
Alle Province dell'Emilia Romagna
p.c. Alle Strutture tecniche competenti in
materia sismica**

LORO SEDI

OGGETTO: *Ordinanza del PCM 13 novembre 2010 n.3907
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 in materia di contributi per interventi
di prevenzione del rischio sismico.*

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 262 della G.U. n.281 del 1 dicembre 2010, vengono disciplinati i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.77 del 2009.

Tali contributi potranno riguardare sia indagini di microzonazione sismica sia interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione secondo le indicazioni contenute nel testo dell'Ordinanza.

Le Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 dell'OPCM, rispettivamente commi 2 e 3, gestiscono i contributi per le indagini di microzonazione sismica¹ e predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico come sopra specificati².

Con riferimento agli **studi di microzonazione sismica**, da eseguirsi con le finalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008, gli Enti locali interessati, i cui territori siano ricompresi in quelli individuati nel provvedimento regionale³, dovranno prevedere un cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo (art. 4, comma 2). Percentuali di cofinanziamento superiori al 50% da parte

¹ art.3, comma 2: "Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a)."

² art.3, comma 3: "Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, sentiti i Comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente nella G.U., individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza."

³ art.5, comma3 "Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici ... "

degli Enti richiedenti potranno costituire titolo per la valutazione dell'istanza di contributo.

Saranno considerate prioritarie le richieste dei Comuni e delle Province che non hanno ancora realizzato studi di microzonazione sismica e che stanno realizzando o che hanno adottato il Piano Strutturale Comunale.

Potranno accedere ai contributi le Province che non hanno ancora realizzato studi di microzonazione sismica, nei casi in cui i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento assumano il valore e gli effetti del Piano Strutturale Comunale.

Per quanto riguarda gli **interventi strutturali di riduzione del rischio sismico**, poiché ai sensi dell'art.10 dell'Ordinanza in oggetto, la selezione degli stessi è affidata alle Regioni "...tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'Ordinanza del PCM del 20 marzo 2003, n.3274." sulla base di valori coerenti con la pericolosità attuale definita dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, si ritiene di coinvolgere per il finanziamento annualità 2010, solo le strutture ricomprese nei punti b)⁴ e d)⁵ dell'art.2.

In particolare, per quanto riguarda la categoria b)³ di interventi su edifici e opere inseriti negli elenchi di cui alla D.G.R. n.1661 del 2 novembre 2009⁶, saranno presi in esame gli edifici già oggetto di verifiche tecniche redatte secondo le indicazioni fornite con le deliberazioni di G.R. n. 1553/2006, n.936/2008 e n. 1154/2010⁷, per le quali siano state rilevate gravi inadeguatezze commisurate alla "vita nominale restante" della costruzione in esame.

A tale proposito, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito con D.G.R. n.1430/2009 ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n.19/2008, ha già avuto modo di esprimere apposito "Parere in merito alle verifiche tecniche, problematiche correlate e decisioni conseguenti"⁸, sottolineando nello stesso che "nel

⁴ "interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente di demolizione o ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, ..."

⁵ "altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile."

⁶ "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"

⁷ In merito alla redazione delle verifiche tecniche si rimanda alla finestra di link dedicata alle "Verifiche tecniche di edifici ed opere con caratteristiche 'strategiche' o 'rilevanti'", nel sito regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/canali/sismica.htm>, ed in particolare alla **nota del 23 novembre 2010 a firma dell'Assessore regionale Paola Gazzolo**, contenente tutte le informazioni circa gli adempimenti in capo ai proprietari/gestori

⁸ pubblicato sul sito regionale di cui sopra, alla pagina dedicata alla **L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico"** e **documenti correlati**, nei "Pareri interpretativi della Regione Emilia-Romagna".

caso in cui la valutazione di sicurezza evidenzi particolari elementi di rischio, i provvedimenti necessari alla riduzione di quest'ultimo a valori accettabili debbano essere adottati nel minor tempo possibile. Oltre ad elementi specifici che il tecnico incaricato potrà individuare, per gli aspetti sismici è ragionevole ritenere (anche sulla base dei risultati delle verifiche finora condotte) 'particolari elementi di rischio i meccanismi caratterizzati da $T_{INT}^9 \leq 2$ anni".

Pertanto si ritiene di individuare, oltre alle condizioni riportate nel testo dell'Ordinanza in oggetto, quanto sopra riportato quale elemento di priorità nella scelta degli interventi.


Le richieste di inserimento di edifici contenute nelle proposte trasmesse dai Comuni interessati, **dovranno pervenire c/o il Servizio Geologico, sismico e dei suoli¹⁰, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'O.P.C.M. sulla Gazzetta Ufficiale**, con le informazioni di cui all'art.10 dell'Ordinanza.P.C.M. e complete di ogni documentazione atta a consentire una opportuna valutazione dell'istanza da parte del Servizio stesso. Dette richieste costituiscono un passaggio ineliminabile al fine di evidenziare la volontà da parte degli Enti, proprietari degli edifici proposti, di essere inclusi nel suddetto programma regionale, oltre che l'assunzione dell'eventuale cofinanziamento necessario per la realizzazione dell'intervento di riduzione del rischio sismico.

Al fine di consentire un rapporto diretto tra L'Amministrazione regionale e gli Enti in indirizzo, per ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della presente, gli interessati possono fare riferimento ai funzionari regionali del Servizio Geologico, sismico e dei suoli:

- con riferimento alle indagini di microzonazione sismica, al dott. *Luca Martelli* (email – lmartelli@regione.emilia-romagna.it, tel. 051-5274360 – cell. 334-6416724)
- con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico, all'ing. *Vania Passarella* (email vpassarella@regione.emilia-romagna.it, tel. 051-5274341) e all'arch. *Alberto Borghesi* (email aborghesi@regione.emilia-romagna.it, tel.051-5274330).

Ringraziando per la cortese attenzione e collaborazione, si inviano distinti saluti.

Paola Gazzolo



L'importanza dell'approccio adottato dal CTS ha avuto riscontro anche a livello nazionale nella circolare del Capo del Dipartimento Protezione Civile n. 83283 del 4 novembre 2010 "Chiarimenti sulla gestione delle verifiche tecniche ...", scaricabile nella pagina dedicata alle verifiche tecniche.

⁹ T_{INT} : tempo di intervento, ossia il periodo entro il quale attivare il rimedio ad una data inadeguatezza sismica

¹⁰ Servizio Geologico, sismico e dei suoli, via della Fiera n. 9 - 40127 Bologna